

Allegato C al REP. GEN. N. 50160/18275

STATUTO SOCIALE ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA

VALSESIA VERCELLI

**ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e
della L.R.11/07/2016 n. 14**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata - s.c. a r.l." o brevemente "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c. a r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi

della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - SEDE

3.1 La Società ha sede in Vercelli.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale

organizzando le seguenti attività:

a. Raccolta e diffusione di informazioni turistiche

riferite all'ambito di competenza territoriale, anche

tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli

uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

b. Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la

vendita di servizi turistici, nel rispetto delle

normative vigenti;

c. Promozione e realizzazione di iniziative per la

valorizzazione delle risorse turistiche del

territorio, nonché manifestazioni ed eventi

finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d. Contribuire alla diffusione sul proprio territorio

di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

e. Ogni azione volta a favorire la formazione di

proposte e pacchetti di offerta turistica da parte

degli operatori;

f. Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale

operanti nel territorio di competenza;

g. Promozione e gestione di servizi specifici in ambito

turistico a favore dei propri soci;

h. Promozione e commercializzazione di prodotti

turistici regionali, nel rispetto della normativa

vigente;

	i. Supportare la struttura regionale competente	
	nell'attività di programmazione turistica, culturale	
	e sportiva.	
	4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi	
	specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto	
	all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi	
	si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.	
	4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto	
	dall'art. 13 della L.R. 14/2016.	
	Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI	
	5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13,	
	comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14,	
	ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della	
	Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale,	
	amministrativa e contabile.	
	5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la	
	Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città	
	Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e	
	le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche	
	pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi	
	di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R.	
	14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a	
	quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le	
	associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto	

privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei

	requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino	
	apposita istanza, secondo le modalità individuate	
	dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente	
	pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente	
	dedicata all'ammissione di nuovi soci.	
	7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei	
	requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori	
	requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci	
	è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove	
	costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri	
	presenti ovvero dall'Amministratore Unico.	
	Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al	
	capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della	
	Società.	
	7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione	
	dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione	
	davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta	
	utile.	
	7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti	
	ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini	
	previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è	
	condizione per l'ammissione alla Società.	
	7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con	
	aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di	

Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a. il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b. la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;

c. il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

d. l'applicazione di procedura concorsuale al socio;

e. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 - CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 286.337,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta

	del Consiglio di Amministrazione, con delibera	
	dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità	
	relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza	
	pubblica.	
	10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante	
	conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni	
	d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento	
	dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel	
	rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un	
	aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di	
	riserve a capitale.	
	10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli	
	effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice	
	civile, se il capitale sociale non è integralmente	
	sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di	
	un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.	
	10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle	
	perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte	
	dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto	
	disposto dal codice civile in materia.	
	Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI	
	11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni	
	anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla	
	base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni	
	approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti	

	dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive	
	quote di partecipazione al capitale sociale.	
	11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con	
	delibera adottata dall'Assemblea entro la fine	
	dell'esercizio precedente sulla base della previsione del	
	budget e non possono superare l'ammontare del valore	
	nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio	
	moltiplicato (per il totale delle quote) fino ad un massimo	
	di 2 (due) volte.	
	11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non	
	devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno	
	fruttifere di interessi.	
	11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:	
	a. le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività	
	consentite dalla legge;	
	b. i contributi di liberalità;	
	c. le sponsorizzazioni.	
	Art. 12 - ORGANI	
	12.1 Sono organi della società:	
	a. l'Assemblea dei Soci	
	b. l'Organo di Amministrazione	
	c. l'Organo di Controllo	
	12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti	
	dalle norme generali in materia di società.	
	12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a	

	titolo gratuito.	
	12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi	
	sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati	
	dopo lo svolgimento dell'attività.	
	12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli	
	organi sociali trattamenti di fine mandato.	
	12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni	
	e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono	
	essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai	
	soci che ne fanno richiesta.	
	Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate	
	esclusivamente mediante deliberazione assembleare.	
	13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate	
	alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e	
	sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o	
	più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale.	
	13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere	
	nell'ambito delle seguenti materie:	
	a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e	
	delle linee guida della Società;	
	b. approvazione del budget di previsione annuale e	
	pluriennale;	
	c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei	

	componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il	
	Presidente, designato dalla Regione Piemonte, in caso di	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione	
	della Regione, ovvero dei componenti del Collegio	
	Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione	
	Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti	
	previsti dalla normativa vigente;	
	e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta	
	dell'organo Amministrativo, determinandone il relativo	
	trattamento retributivo nei limiti previsti	
	dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento	
	nell'organigramma della società;	
	f. modifiche al presente Statuto;	
	g. scioglimento della Società, nomina del o dei	
	liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura	
	di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme	
	residue;	
	h. decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei	
	diritti dei soci;	
	i. approvazione del Regolamento Interno relativo al	
	funzionamento della Società consortile;	
	j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari	
	annuali dei soci;	

	k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore	
	unico o degli amministratori nonché dell'Organo di	
	Controllo;	
	l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI	
	DELL'ASSEMBLEA	
	14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.	
	14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità della legge e del presente Statuto, obbligano	
	tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi	
	rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun	
	socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.	
	14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente	
	mediante comunicazione scritta o posta elettronica	
	certificata, e comunque con mezzi che consentano il	
	riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 15	
	(quindici) giorni prima della data di convocazione della	
	stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e	
	dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della	
	seconda convocazione in un diverso successivo giorno),	
	nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto	
	dell'Assemblea.	

	14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per	
	l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:	
	- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio	
	di Amministrazione, ove costituito o, comunque,	
	dell'Amministratore Unico;	
	- su richiesta dell'Organo di controllo;	
	- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3	
	(un terzo) del capitale sociale.	
	14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.	
	14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche	
	per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:	
	(a) sia presente nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione il soggetto verbalizzante, che provvederà alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al	
	presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video	

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a. nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b. le modifiche dello statuto;
- c. l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d. l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e. la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f. la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2468 3° comma C.C.:

- la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;

- la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;

- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni della Provincia di Biella;

- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 5:

	Comuni della Provincia di Novara;	
	- un componente è designato a maggioranza delle quote di	
	capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3:	
	Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli.	
	17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione è il legale rappresentante della società e	
	la sua carica non può essere rivestita per più di due	
	mandati consecutivi.	
	Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione	
	tra i membri del Consiglio stesso e sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o impedimento.	
	17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove	
	istituito, deve essere computato ai fini della composizione	
	minima e massima del Consiglio.	
	17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore	
	unico o gli amministratori sono rieleggibili.	
	17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui	
	all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del	
	D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto	
	dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.	
	17.6 Non possono essere nominati amministratori e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.	
	17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in	
	carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne	
	comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al	
	consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque,	
	all'Organo di controllo.	
	La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della	
	comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.	
	17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o	
	più componenti del Consiglio di Amministrazione, per	
	dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare	
	l'Assemblea per la loro sostituzione.	
	17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a	
	mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di	
	Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere	
	interamente rinnovato.	
	17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il	
	Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio	
	al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il	
	Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa	
	provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi	
	altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina	

	dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di	
	Amministrazione deve essere convocata con urgenza	
	dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di	
	Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla	
	legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.	
	18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere,	
	anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri	
	dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla	
	propria competenza.	
	18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto	
	degli atti di indirizzo e delle direttive formulati	
	dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette	
	direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore	
	Unico o del Consiglio di Amministrazione.	
	18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe	
	di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione	
	di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.	
	18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:	
	a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed	
	il piano delle attività;	

	b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;	
	c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;	
	d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;	
	e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;	
	f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;	
	g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;	
	h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;	
	i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;	
	j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.	

Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di

Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, a cura del Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, a cura del consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza

degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione il soggetto verbalizzante, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi

dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo, deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

All'originale sottoscritto:

Certifico io sottoscritto Dr. Emanuele Caroselli, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con sede in Novara Via Santo Stefano n. 8, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato numero CNN7008060 rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Novara, 11 gennaio 2023